

REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

DECRETO 3 DICEMBRE 2020 N.34

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITA' DELLE NORME

Vista l'approvazione in data 3 dicembre 2020 della modifica del Regolamento 24 marzo 2004 n.1 "Regolamento Generale sull'organizzazione e l'esercizio delle funzioni del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme" e s.m. che introduce allo stesso gli articoli 15 bis e 15 ter; Visto il combinato disposto dell'articolo 54 del Regolamento del Collegio n.1/2014 e s.s.m. sopra citato e dell'articolo 38, comma 1, della Legge Qualificata n.55/2003 e avvalendosi del potere conferitogli dall'articolo 56 del Regolamento medesimo;

Manda

a pubblicare sul Bollettino Ufficiale la suddetta modifica nella formulazione di cui appresso:

INTRODUZIONE DEGLI ARTICOLI 15 BIS E 15 TER DEL REGOLAMENTO 24 MARZO 2004 N.1 E S.M. - REGOLAMENTO GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME"

Dopo l'articolo 15 del Regolamento 24 marzo 2004 n.1 - Regolamento Generale sulla organizzazione e l'esercizio delle funzioni del Collegio Garante della costituzionalità delle Norme" sono introdotti i seguenti articoli:

"Art.15 bis - Notifica di atti mediante il servizio elettronico di recapito certificato

- 1. Le notifiche degli atti del Collegio Garante possono essere eseguite mediante il servizio tNotice, con il medesimo effetto delle notifiche fatte a mano per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti sulla compiuta giacenza. Tale modalità può essere adottata esclusivamente quando i destinatari sono iscritti agli Ordini professionali. Resta salva la facoltà del Collegio Garante di disporre, per comprovati motivi, che l'atto sia notificato a mano.
- 2. L'Ufficio Segreteria Istituzionale Cancelleria del Collegio Garante procede alla estrazione di una copia conforme digitale dell'atto da notificare, ai sensi dell'articolo 85 ter del Decreto n.156/2005, così come introdotto all'articolo 4 del Decreto Delegato n.9/2020, e la trasmette al



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

destinatario per mezzo del servizio tNotice. L'adempimento di tale formalità è attestata nella relazione di notifica, corredata dalla relativa ricevuta di accettazione e dal certificato postale forense.

- 3. La data di ricevimento dell'atto notificato mediante il servizio tNotice coincide con la data di consegna della raccomandata elettronica recante l'atto giudiziario ed è quella attestata dal relativo certificato postale forense. In difetto di ricevimento per mancato ritiro della raccomandata elettronica da parte del destinatario, la data di ricevimento si intende quella della compiuta giacenza che, per i soggetti di cui al comma 1, è stabilita in tre giorni correnti. Se il mancato ritiro della raccomandata elettronica, decorso il periodo di compiuta giacenza, è dovuto a motivi di caso fortuito o forza maggiore, il Collegio Garante rimette nel termine il libero professionista destinatario della raccomandata.
- 4. L'Ufficio Segreteria Istituzionale Cancelleria del Collegio Garante, ottenuta la ricevuta firmata dal destinatario ovvero del documento elettronico dal quale risulta il mancato ritiro decorso il periodo della compiuta giacenza, esegue una semplice riproduzione meccanica della ricevuta di accettazione e del certificato postale forense e li inserisce nel fascicolo processuale unitamente alla relazione di notifica.
- 5. L'Ufficio Segreteria Istituzionale Cancelleria del Collegio Garante si assicura che la riproduzione meccanica della ricevuta di accettazione e del certificato postale forense contenga anche il contrassegno elettronico.
- 6. L'Ufficio Segreteria Istituzionale Cancelleria del Collegio Garante conserva altresì la ricevuta di accettazione e il certificato postale forense nel loro formato elettronico secondo le modalità in uso da parte della Pubblica Amministrazione e in particolare quelle stabilite con i Regolamenti 30 dicembre 2013 n.8. e n.9.
- 7. Le notifiche all'Avvocatura dello Stato e all'Amministrazione possono essere eseguite mediante il sistema di protocollazione informatica dell'Amministrazione. In questo caso l'Ufficio Segreteria Istituzionale Cancelleria del Collegio Garante procede alla estrazione di una copia conforme digitale dell'atto da notificare e la trasmette al destinatario per mezzo del sistema di gestione documentaria con annotazione informatica. L'adempimento di tale formalità e della relativa ricevuta di accettazione è attestata dalla rendition del documento prodotto dal sistema medesimo; la rendition attesta altresì la data di ricevimento dell'atto notificato. L'Ufficio Segreteria Istituzionale Cancelleria del Collegio Garante esegue la riproduzione meccanica della rendition e la inserisce nel fascicolo processuale.

Art.15 ter - Deposito di atti e documenti mediante il servizio elettronico di recapito certificato

1. Gli atti nei procedimenti avanti al Collegio Garante formati dagli iscritti agli Ordini professionali e dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, lettere a) e b) del



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Decreto 8 novembre 2005 n. 156, come aggiunto dall'articolo 3 del Decreto Delegato n. 9/2020, possono essere depositati, previa sottoscrizione con firma elettronica qualificata, presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante rispettivamente mediante trasmissione a mezzo del servizio tNotice e mediante il sistema di protocollazione informatica e gestione documentaria dell'Amministrazione. Essi sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, agli atti formati su supporto analogico depositati in originale presso il predetto Ufficio.

- 8. L'Ufficio procede alla estrazione di copia conforme analogica osservando le formalità di cui all'articolo 85 quater del Decreto Delegato n. 156/2005, come aggiunto dall'articolo 4 del Decreto Delegato n. 9/2020, che viene inserita nel fascicolo processuale, di cui è parte integrante. L'ufficio conserva l'originale secondo le modalità stabilite con i Regolamenti 30 dicembre 2013 n.8. e n.9.
- 2. La data e l'ora di deposito dell'atto in cancelleria trasmesso tramite invio a mezzo del servizio tNotice sono quelle individuate nella ricevuta di accettazione; la data e l'ora di deposito dell'atto in cancelleria trasmesso tramite il sistema di protocollazione informatica e gestione documentaria dell'Amministrazione sono quelle indicate sul dettaglio dello smistamento ricevuto.
- 3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per l'utilizzo di strumenti informatici nell'ambito dell'attività giudiziaria contenute nel Decreto Legge 27 luglio 2020 n. 124.".

Approvato in San Marino il 3 dicembre 2020/1720 d.F.R.".

San Marino, 3 dicembre 2020/1720 d.F.R.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GARANTE F.to) Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini